

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 20

Riunione del 5 MARZO 2008

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Elvio ALBANESE COMPONENTE
- Avv. Claudio ZANDER COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

- 13.07.08 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :**
- PALLAVOLO AVETRANA n. p. Presidente p.t. Quartulli Silvia Maria
 - QUARTULLI SILVIA MARIA n.q. Presidente Pallavolo Avetrana

La Commissione Giudicante Nazionale

Letti gli atti ed esaminati i documenti ;

Udita la relazione della Procura Federale ;

Rilevato che gli artt. 9-10 bis dello Statuto Fipav dispongono, rispettivamente sul momento di costituzione del rapporto giuridico con la Federazione, da individuarsi per le società e le associazioni a far data dal loro riconoscimento, mentre per gli atleti a conclusione del procedimento di tesseramento.

Invero, con riferimento all'instaurarsi di un procedimento disciplinare a carico di affiliati e/o tesserati, nella ipotesi in cui si è in presenza di un fatto estintivo del rapporto giuridico, verificatosi in epoca anteriore all'instaurazione del procedimento disciplinare medesimo, gli stessi dovrebbero ritenersi sottratti alla giurisdizione sportiva.

Ciò perché, così come la costituzione del rapporto di affiliazione e tesseramento, almeno seguendo i criteri generali di diritto, opera "ex tunc", nel senso che il rapporto giuridico di affiliazione e di tesseramento non ha alcuna efficacia anteriormente alla sua costituzione perché è inesistente,

./.

adottando i medesimi criteri e parametri logico-giuridici, deve attribuirsi medesima efficacia "ex tunc" al recesso ed alla revoca del rapporto giuridico di tesseramento e di affiliazione, laddove, pur tuttavia, un criterio meramente pratico indurrebbe a ritenere la postergazione degli effetti del rapporto giuridico fino all'epoca di passaggio in giudicato della decisione che definisce il procedimento disciplinare, ovvero sino alla scadenza della stagione sportiva.

Pur volendosi riconoscere alla legislazione domestica un'interpretazione bonariamente estensiva, secondo l'adagio "*minus dixit quam volui*", l'aderire in via giurisdizionale al criterio meramente pratico e di cui sopra è sottratto, secondo i principi di stretta legalità, all'organo giudicante, proprio in ragione del disposto di cui all'ART. 60 Statuto Fipav.

P. Q. M.

Dispone la rimessione degli atti alla Corte Federale, perché, come da Regolamento, offra l'interpretazione autentica degli artt. 9 e 10bis Statuto, con riferimento agli effetti prodotti, dal fatto estintivo, sul rapporto giuridico di affiliazione e di tesseramento, esprimendo il principio di diritto cui conformarsi.

Dispone la sospensione del procedimento.

IL PRESIDENTE
Avv. Fabrizio Filippucci

Affisso il 21 marzo 2008